

## Art. 118

1. **Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni**<sup>1</sup> salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. **I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie** e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni **favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati**<sup>2</sup>, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

---

<sup>1</sup> In linea di massima è così (ed è giusto che sia così perché nessuno conosce casa propria meglio di chi ci vive). Nessuno conosce le esigenze meglio di chi le ha. Nessuno conosce le problematiche da affrontare e risolvere o regolamentare meglio di chi le vive.

<sup>2</sup> Vedi articolo 8 Dlgs 267/00